



Roma, 20 settembre 2006

Circolare n. 02/06

Ai Soci
e p.c.
Anica-Unidim-Unitec
Feac
Enpals
Rai
Mediaset
RaiSat
Sky
OSSLL
Anad
Alle Imprese di edizione e post-produzione

Ogg. : Protocollo di intesa CCNL doppiaggio; Trattamento contributi Enpals; Diritto Morale

- Si informa che il protocollo di intesa sul riconoscimento del CCNL del doppiaggio – già sottoscritto dalla Committenza televisiva lo scorso aprile (vedi circolare n. 1/06) – è stato sottoscritto in data odierna anche dall'Anica, in rappresentanza delle imprese di distribuzione e produzione cinematografica e audiovisiva.

- Si ricorda inoltre ai destinatari in indirizzo - anche facendo riferimento alla nostra circolare n.2/01 disponibile sul sito – che per quanto riguarda i contributi previdenziali ENPALS, i compensi dell'Adattatore-dialoghista vanno assoggettati al prelievo **nella misura del 100 per cento dell'importo minimo** fissato dal CCNL (vedi circolare Enpals allegata). Nel merito si sottolinea che ogni comportamento difforme da quello stabilito dall'ente previdenziale, oltre a configurare un illecito punibile a norma di legge è di fatto un atto di concorrenza sleale nei confronti di chi pone in essere comportamenti legittimi e che di conseguenza verranno attivate tutte le misure di controllo e tutela tese ad assicurare al settore e alla committenza riferimenti certi e consolidati.

- Si fa inoltre presente che la prestazione del dialoghista ha termine con la consegna del copione adattato e dei materiali originali e che eventuali osservazioni da parte del responsabile dell'edizione debbono essergli sottoposte **prima** della esecuzione del doppiaggio. Si sottolinea infatti che ogni modificazione non approvata dall'autore è lesiva del suo Diritto Morale, tutelato dalla Legge.

Per la stessa ragione, non possono essere né effettuate, né riportate sui copioni e/o sul supporto informatico, modificazioni non condivise (salvo quelle effettuate in via esclusiva dal direttore di doppiaggio per limitate e soggettive esigenze tecnico-recitative degli interpreti doppiatori).

Va ribadito infine che il documento fiscale relativo al compenso deve essere emesso dal professionista, che ne è responsabile di fronte alla legge.

il Consiglio Direttivo

all: Estratto circolare n. 1 del 15.01.2004

Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza
per i Lavoratori dello Spettacolo
Viale Regina Margherita n.206 - 00198 ROMA - Tel. 06854461
Direzione Generale - Servizio Contributi e Vigilanza

A tutte le Imprese dello spettacolo
Agli Enti pubblici e privati che esplicano
attività nel campo dello spettacolo
Alle Associazioni delle Imprese dello spettacolo
Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale
Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate

Circolare n. 1 del 15.01.2004
Protocollo n. 1 / CS

e, p.c.
Al Sig. Presidente
Ai Sigg. componenti il Collegio Sindacale

Oggetto:

Compensi percepiti a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica. Trattamento contributivo.

Sommario:

L'articolo 43, comma 3, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede che i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, sono esclusi dalla base contributiva e pensionabile nei limiti del 40 per cento dell'importo complessivo dei compensi percepito anche a fronte di altre eventuali prestazioni riconducibili alla medesima attività lavorativa.

1. Premessa

L'art.43, comma 3, della Legge 27 dicembre 2002, n.289 (Legge Finanziaria per l'anno 2003) prevede che "Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del Decreto Legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto di autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di entrata in vigore della presente legge".

Nell'ambito dell'eterogeneità dei modelli contrattuali che regolano, sulla base di contratti di natura collettiva e/o di pattuizioni individuali, le forme di remunerazione dei lavoratori del settore dello spettacolo, il legislatore, attraverso la suddetta norma, ha inteso prevedere un regime previdenziale differenziato per i compensi da questi percepiti a titolo di cessione dello sfruttamento economico dei diritti d'autore, d'immagine e di replica.

Le evidenze scaturite dalla fase di prima applicazione della norma sopra richiamata hanno indotto l'Ente, anche allo scopo di rafforzare l'obiettivo che il legislatore ha esplicitamente posto nell'ambito del testo legislativo, ridurre il contenzioso contributivo, ad emanare la presente circolare, al fine di favorire l'uniformità di interpretazione della norma medesima.

A tal fine, la presente circolare ha l'obiettivo di fornire chiarimenti volti a definire:

- a) l'ambito oggettivo di applicazione del diritto di autore, di immagine e di replica e la loro valenza sotto il profilo patrimoniale;
- b) le categorie di lavoratori che, sulla base delle vigenti previsioni legislative, risultano titolari dei predetti diritti e, quindi, della prerogativa di cederne lo sfruttamento economico;
- c) le modalità di calcolo dei compensi esclusi dalla base contributiva e pensionabile;
- d) la regolamentazione del contenzioso relativo all'assoggettamento a contribuzione previdenziale dei compensi percepiti a fronte della cessione dell'utilizzazione economica dei suddetti diritti in essere alla data di entrata in vigore della legge.

In ordine agli aspetti di seguito trattati, eventuali diverse indicazioni fornite in passato dall'Ente sono da intendersi superate dalle modifiche del quadro legislativo recate

dall'entrata in vigore del citato articolo 43 e dalle disposizioni interpretative adottate con la presente circolare.

2. Il diritto di autore

La disciplina legislativa del diritto di autore trova le sue fonti in alcune disposizioni del codice civile (articoli 2575-2583) e nella legge speciale 22 aprile 1941, n.633 (di seguito, anche l.d.a.), nel corso del tempo più volte oggetto di modifiche e integrazioni, talora di carattere particolarmente innovativo.

Ai sensi delle predette norme, il diritto di autore ha per oggetto "le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." (art.1, l.d.a.)

In linea generale, l'opera è considerata frutto dell'ingegno quando possiede:

a) il requisito della creatività, che non si identifica con l'originalità in assoluto e neppure con la novità (elemento, quest'ultimo, proprio dell'invenzione industriale protetta), ma con l'individualità della prestazione e con la personalità, cioè con la capacità di esprimere in modo personale un sentimento, un'idea, un fatto, un qualsiasi aspetto della vita;

b) il requisito della concretezza d'espressione, nel senso di costituire un prodotto concreto, che possa vivere di vita autonoma e sia idoneo ad essere reso pubblico e riprodotto.

Anche le elaborazioni creative di preesistenti opere dell'ingegno - quali le traduzioni in altra lingua,[1] le modificazioni e aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti e le riduzioni,[2] i compendi,[3] le variazioni non costituenti opera originale (art.4, l.d.a.) - sono considerate opere dell'ingegno e, quindi, suscettibili di autonoma protezione e di utilizzazione economica.

Titolare del diritto di autore è l'autore stesso, che lo acquista, a titolo originario, con la creazione dell'opera (art.2576, c.c. e art.6, l.d.a.), determinandosi una comunione originaria laddove più soggetti partecipino all'attività creativa.

Nell'ambito delle forme di tutela che la legge attribuisce al titolare del diritto di autore, è necessario distinguere il profilo morale da quello patrimoniale.

Il primo consiste nei diritti, inalienabili e irrinunciabili, di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera che possa recare pregiudizio all'onore e alla reputazione dell'autore.

Il secondo si estrinseca, invece, in una serie di facoltà che consentono l'utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno (art.2577, comma 1, c.c. e art.12, l.d.a.), in ogni forma e modo, originale e derivato, nei limiti determinati dalla legge, e, in particolare, nell'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli da 12 a 18-bis della legge stessa, consistenti nel diritto di pubblicazione (art.12), nel diritto di riprodurre l'opera in più esemplari (art.13), di trascrizione dell'opera orale (art.14), di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art.15), di diffusione a distanza (art.16), di porre in circolazione e di importare l'opera o gli esemplari di essa (art.17), di elaborazione, traduzione e pubblicazione delle opere in raccolta (art.18), di noleggio e di prestito (art.18-bis).

Analizzando il profilo oggettivo del comma 3 dell'art.43 della legge in discorso, si osserva preliminarmente come, sulla base delle previsioni legislative che regolano la tutela patrimoniale del diritto di autore, due distinte tipologie di compenso possano essere associate all'utilizzo dell'opera dell'ingegno:

- a) il cosiddetto "equo compenso";
- b) il compenso per la cessione del diritto di utilizzazione economica dell'opera.

L'equo compenso costituisce una forma di compenso da riconoscersi, sovente per il tramite della SIAE o dell'IMAIE, agli autori e agli artisti interpreti ed esecutori (artt.80 e 82, l.d.a.) qualora le loro opere siano oggetto di utilizzazione secondaria, intendendosi l'utilizzazione di un'opera fissata su un supporto materiale che, proprio in quanto riprodotta, è suscettibile di una serie infinita di fruizioni da parte di un numero non definito di utenti, in quanto utilizzata "a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi

altra pubblica utilizzazione degli stessi" (articoli 73 e 73-bis, l.d.a.). In particolare, nel campo delle opere cinematografiche, l'equo compenso è previsto, oltre che per gli autori della parte musicale, del soggetto e della sceneggiatura, anche a favore del direttore artistico e, nelle opere tradotte da una lingua straniera, agli autori degli adattamenti in lingua italiana (art.46-bis, l.d.a.).

L'obbligo di versare il compenso per l'utilizzazione secondaria grava su soggetti diversi dal committente della prestazione lavorativa che ha prodotto l'opera, generalmente coincidenti con gli organismi di emissione che curano la predetta utilizzazione; ciò esclude l'assoggettamento a contribuzione previdenziale delle somme erogate a tale titolo e induce, pertanto, a ritenere che l'equo compenso non rientri nell'ambito della regolamentazione recata dalla norma in argomento.

Ciò che la legge n.289 del 2002 assume a riferimento, quando tratta della "cessione dello sfruttamento economico del diritto di autore" è, invece, la forma di compenso, stabilita nell'ambito di un rapporto contrattuale fra il committente/produttore/datore di lavoro e l'artista, derivante dalla cessione dell'utilizzazione dei diritti enucleati nei sopra citati articoli della legge n.633 del 1941.

E' il caso di sottolineare come l'imponibilità di tali compensi, ancorché nella modulazione contributiva fissata dalla norma in argomento, presupponga l'esistenza fra le parti di un rapporto di lavoro, sia esso di natura subordinata ovvero autonoma, distinzione che, come noto, per le categorie di lavoratori dello spettacolo di cui si tratta non comporta alcuna differenza ai fini del relativo obbligo di assicurazione obbligatoria. Ne consegue, evidentemente, che il compenso relativo alla cessione dello sfruttamento economico di un'opera realizzata dall'artista su commissione e fissata su idoneo supporto materiale, costituendo il corrispettivo della cessione del diritto esclusivo di utilizzo economico dell'opera, definito nell'ambito di un contratto avente ad oggetto la vendita di un prodotto, è assoggettabile a contribuzione previdenziale indipendentemente dal fatto che sia scorporato dalla retribuzione.

Passando all'esame del profilo soggettivo della norma, vale a dire l'ambito dei lavoratori interessati dallo specifico regime previdenziale dei compensi per la cessione dello

sfruttamento economico del diritto d'autore, giova preliminarmente rilevare come il legislatore abbia al riguardo operato un generico richiamo a tutte le tipologie di lavoratori, di cui all'art.3, comma 1, numeri da 1 a 14, del D.Lgs. C.P.S. n.708/1947, convenzionalmente rientranti nel novero delle cosiddette categorie artistiche.

Entro tale ambito, l'individuazione delle figure professionali titolari del diritto esclusivo di cedere l'utilizzazione economica dell'opera, è agevolata dalle relative previsioni della più volte citata legge sul diritto d'autore, che, in relazione alle varie forme di espressione artistica, identifica espressamente ovvero per relationem i soggetti considerati autori dell'opera. Pertanto, sempre facendo riferimento alle categorie da 1 a 14 dell'art.3, del D.Lgs. C.P.S. 708 del 1947, si può ritenere che l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di carattere creativo (primo fra tutti il diritto di cessione dello sfruttamento economico dell'opera) faccia capo alle categorie degli sceneggiatori teatrali (ex art.10, l.d.a.) e cinematografici (ex art. 44, l.d.a.), degli architetti (ex art.2, comma 1, n.5, l.d.a.), degli scenografi (ex art.2, comma 1, n.4, l.d.a.) e dei coreografi (ex art.37, comma 1, l.d.a.).

Aderendo agli orientamenti della dottrina più autorevole, in base alla quale, nel settore cinematografico, la figura del direttore artistico, di cui all'art. 44 della l.d.a., coincide con quella del regista principale,[4] si ritiene che anche alla predetta categoria di artisti faccia capo la facoltà di cedere lo sfruttamento economico del diritto di autore dietro compenso. Lo stesso dicasi per il regista teatrale, in quanto autore dell'opera collettiva: "chi organizza e dirige la creazione dell'opera" (cfr. art.7, l.d.a.).

Alla luce della previsione dell'art.4, della Legge n.633/1941 e in linea con l'indirizzo interpretativo espresso al riguardo dall'Amministrazione Finanziaria,[5] possono, infine, considerarsi titolari del diritto d'autore anche i dialoghetti e gli adattatori cinetelevisivi, anche nei casi in cui effettuano traduzioni e interpretazioni di opere dalla lingua originale.

Proprio in relazione alle predette categorie, vale la pena sottolineare che, anche in presenza di compensi pattuiti nei contratti individuali e riconducibili alla cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, l'assetto e la

misura del compenso connesso allo svolgimento della prestazione lavorativa sono regolati dai relativi contratti collettivi di lavoro vigenti tempo per tempo e che costituiscono il punto di riferimento per la determinazione dei minimi retributivi ai fini previdenziali. * Quanto sopra costituisce, d'altronde, un principio di carattere generale, valido, quindi, nei confronti di ogni figura professionale assicurata all'Ente.

* (nota tratta dalla Circolare Enpals n.9 del 20.2.2004:

Si ricorda, in proposito, che anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle organizzazioni sindacali sono obbligati, ai fini del versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla sopra richiamata disciplina collettiva.

Con l'art. 2, comma 25, della L. 28.12.95, n.549, il legislatore ha introdotto una norma interpretativa dell'art.1 del D.L. n. 338/89 convertito, con modificazioni, nella L. n. 389/89 precisando che la disposizione di cui al citato articolo 1 "si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria".)

3. Il diritto di immagine
(omissis)

4. Il diritto di replica
(omissis)

5. Il calcolo dei compensi esclusi dalla base contributiva e pensionabile

L'art.43 della legge finanziaria per il 2003 ha stabilito che i compensi per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti di autore, di immagine e di replica rimangano esclusi dalla base contributiva e pensionabile fino al limite del 40 per cento dell'importo complessivo dei compensi percepiti dal lavoratore per la medesima attività lavorativa, da intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione lavorativa effettuata e del corrispettivo connesso alla cessione dello sfruttamento economico dei predetti diritti. In altri termini, ai fini del calcolo del suddetto limite, si pone al numeratore l'importo dei compensi percepiti per la cessione

dello sfruttamento economico dei citati diritti e al denominatore l'importo complessivo dei compensi riconducibili alla medesima attività lavorativa (comprensivo, per intendersi, anche di quelli posti al numeratore) e si calcola il relativo coefficiente: se il risultato del rapporto è pari o inferiore al 40%, l'intero importo dei compensi per la cessione dello sfruttamento economico dei suddetti diritti non entra a far parte della base contributiva e pensionabile, se è invece superiore, l'esclusione dalla base imponibile si applica fino al limite del 40% dei predetti compensi, restando la parte eccedente assoggettata al regime ordinario di imposizione contributiva. [7]

E' appena il caso di rilevare come l'applicabilità del predetto regime contributivo differenziato presupponga, nell'ambito dei relativi atti contrattuali, la formalizzazione della volontà delle parti di prevedere un compenso connaturato alla cessione dei diritti in oggetto, in assenza della quale ogni forma di compenso non può che essere ricondotta allo svolgimento della prestazione lavorativa e, pertanto, assoggettata al regime contributivo ordinario.

In ordine alle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti di cui si tratta, fatta eccezione per le fattispecie regolate in sede di contrattazione collettiva di lavoro (v. diritto di replica), si registra una forte eterogeneità di schemi contrattuali, al pari di quanto d'altronde si verifica con riguardo alle modalità di remunerazione della prestazione artistica, soprattutto ove si tratti di artisti celebri e popolari, la cui performance è in grado di accrescere la misura della potenzialità economica dello spettacolo.

Con riguardo allo svolgimento della prestazione lavorativa, l'ammontare del relativo compenso viene usualmente fissato in relazione alla durata dell'impegno lavorativo (effettiva, prevista o prestabilita nei contratti collettivi in relazione a specifici parametri) e/o in relazione all'apporto richiesto per lo svolgimento dello specifico spettacolo. Con riferimento alla cessione dello sfruttamento economico dei diritti di autore, di immagine e di replica, si osserva come il relativo compenso venga solitamente erogato in uno o più momenti predeterminati, ex ante alla stipula del contratto ovvero nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa o, ancora, in una data successiva al termine della stessa e, talora, in forma periodica, nell'arco di tempo in genere connesso alla durata della clausola di esclusività che sovente accompagna la cessione dei predetti diritti.

Preme comunque rilevare come la modalità di erogazione del compenso, sia quello direttamente connesso alla prestazione lavorativa, sia quello ad essa riconducibile tramite la cessione dello sfruttamento economico dei diritti in discorso, non assuma alcun rilievo ai fini dell'assoggettamento a contribuzione sociale: pertanto, i compensi strettamente inerenti la prestazione lavorativa rientrano interamente nel calcolo dell'imponibile contributivo e pensionabile, sulla base delle regole vigenti tempo per tempo, a prescindere dalle modalità di erogazione pattuite nei contratti individuali di lavoro; analogamente dicasi per i compensi connessi alla cessione dello sfruttamento dei diritti di autore, di immagine e di replica, con la sola differenza che, come prescritto dalla norma in argomento, essi sono esclusi dalla base imponibile fino ad un importo pari al 40% del complesso dei compensi relativi all'attività lavorativa cui si riferiscono.

6. Il contenzioso in essere alla data di entrata in vigore della norma

Il legislatore dell'art.43, comma 3, della Legge Finanziaria 2003, nella prospettiva di contribuire ulteriormente a rafforzare gli obiettivi perseguiti attraverso l'emanazione della predetta norma, stabilisce, infine, che la disposizione si applichi anche alle posizioni assicurative per le quali, alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2003), risultava instaurato e non definito un contenzioso, sia in sede giudiziaria, sia in sede amministrativa, in ordine all'assoggettamento a contribuzione previdenziale dei compensi per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti d'autore, d'immagine e di replica ed alla relativa quantificazione, su cui, nel rispetto del prescritto iter amministrativo, potrà eventualmente esprimersi l'Organo di Amministrazione dell'Ente.

Infatti, considerato che, sulla base della normativa vigente, il perfezionamento del ricorso in sede amministrativa costituisce il presupposto per instaurare il procedimento sul piano giudiziale, si ritiene che, nel novero delle forme di contenzioso richiamate dalla norma, debba necessariamente intendersi anche il contenzioso di natura amministrativa, che risulti evidentemente in essere all'1.1.2003.

E' appena il caso di sottolineare come, alle situazioni di contenzioso ancora pendenti alla data di entrata in vigore

della legge, la norma si applichi a prescindere dal fatto che sia stata o meno invocata dalla parte interessata, essendo pacifico che il giudice debba tenere conto d'ufficio dello ius superveniens nel corso del processo.

IL

DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)

[1] L'attività di traduzione è tutelata nei limiti in cui, nell'ambito delle modalità di svolgimento del lavoro, sia attribuita al traduttore la facoltà di scelta delle parole o frasi idonee a riproporre il senso e le caratteristiche espressive dell'opera originaria.

[2] Rientrano nel novero degli adattamenti e riduzioni quelle elaborazioni volte a rendere l'opera idonea ad essere rappresentata o riprodotta con un mezzo di espressione diverso da quello per il quale è stata originariamente creata, pur nell'ambito dello stesso genere di opera artistica.

[3] Il compendio è un lavoro di elaborazione che consiste nello scegliere le notizie ed i concetti rilevanti e nel fissarli, con concisione di stile, in forma di riassunto, nel rispetto dell'unità organica dell'opera originaria.

[4] "Il riconoscimento del carattere creativo alla funzione della direzione artistica del film (regia) si deve al fatto che nell'attività di regista cinematografico è dato scorgere il fattore individualizzante dell'opera cinematografica" (V. De Sanctis, alla voce "diritto d'autore" in Enciclopedia del diritto, pagg.378 e seguenti).

[5] Risoluzione del Ministero delle Finanze n.126 del 14 dicembre 1993.

[6] Cassazione civile, sez.I, 2 maggio 1991, n.4785.

[7] Esempio n.1:

A = compenso per prestazione lavorativa = 9.000 euro;

B = compenso per la cessione dello sfruttamento economico di diritti = 6.000 euro;

C = totale compensi riconducibili alla medesima attività lavorativa = 15.000 euro;

$B / C = 40\%$;

pertanto, ai sensi dell'art.43, comma 3, L.289/2002, l'importo previsto per la cessione del diritto di immagine (6.000 euro) rimane interamente esclusa dalla base contributiva e pensionabile.

Esempio n.2:

A = compenso per prestazione lavorativa = 10.000 euro;

B = compenso per la cessione dello sfruttamento economico di diritti = 10.000 euro;

C = totale compensi riconducibili alla medesima attività lavorativa = 20.000 euro;

$B / C = 50\%$;

pertanto, in questo caso, dall'importo previsto per la cessione del diritto di immagine (10.000 euro), 8.000 (40% di 20.000 euro) rimangono esclusi dalla base contributiva e pensionabile, mentre i restanti 2.000 (10.000 - 8.000 euro) sono assoggettati a contribuzione ordinaria. Quindi, la base imponibile contributiva sarà pari a 12.000 euro (10.000 +2.000).